ORIGINALE

ESECUZIONE IMMEDIATA

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Città Metropolitana di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

N. 9 DEL 27/04/2021	**OGGETTO:"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico,di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".Approvazione.**

L'anno duemilaventuno il giorno Ventisette del mese di Aprile, alle ore 13,15, nella sede del Comune di Belmonte Mezzagno, si è riunito il Commissario Straordinario, Dott. Vincenzo Raitano, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Benedetto Mangiapane .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con D.P. n.570 del 10/08/2020 per la gestione del Comune di Belmonte Mezzagno in sostituzione del Consiglio Comunale,sciolto fino alla scadenza dell'Organo Ordinario;

Vista la proposta avanzata dal Responsabile del Servizio III Entrate Comunali trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota protocollo n.6536 in data 16/04/2021;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti (Verbale 03) acquisito al protocollo dell'ente n.6634 in data 20/04/2021;

Vista la proposta avanzata dal Responsabile del Servizio III Entrate Comunali ritrasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota protocollo n. 6844 in data 22/04/2021;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio III Entrate Comunali in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000 e s.m.i;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio II Programmazione Economica e del Personale in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000 e s.m.i;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti (Verbale 05) acquisito al protocollo dell'ente n.6856 in data 23/04/2021;

DELIBERA

Di approvare,facendola propria,la proposta di deliberazione che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

SERVIZIO III
ENTRATE COMUNALI

Proposta di deliberazione avente ad oggetto :" Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico,di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Premesso che:
- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:
- Regolamento per l'applicazione della C.O.S.A.P e le relative tariffe approvate con deliberazione Consiliare n. 80 del 21/12/1998, integrato con deliberazione n.8 del 09/02/2000;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. 507/93) approvato, con deliberazione Consiliare n. 58 del 27/06/1994;
- Regolamento Generale delle entrate comunali ed agevolazioni tariffarie e tributarie,approvato con deliberazione Consiliare n.83 del 21/12/1998;
- Vista la Determina Sindacale n .36 del 26.05.2008 avente ad oggetto : " Prezzi e Tariffe anno 2008";
Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;
Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01/01/2021;
Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".
Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o

patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31/03/2021 al 30/04/2021 di cui all'art.30 comma 4 del D.L "Decreto Sostegni"n.41 del 22/03/2021 pubblicato in G.U n.70 del 23/03/2021;

Dare atto che sulla presente proposta è necessario acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti :

il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

l'art.12, comma 2, della L.R.n.44/1991

PROPONE
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. Di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale,* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
2. Di disporre che i Regolamenti delle Entrate Comunali e la determina Sindacale in premessa citati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
3. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. Di dare atto che, con successiva deliberazione, il Consiglio Comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;
5. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III
Geom. Giuseppe Di liberto

Belmonte Mezzagno, Lì 12/05/2021

PARERI:

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000 e s.m.i, il Responsabile del Servizio III,esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Belmonte Mezzagno, Lì 22/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III
Geom. Giuseppe Di Liberto

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000 e s.m.i, il Responsabile del Servizio II,esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Belmonte Mezzagno, Lì 22/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II
Dott.ssa Patrizia Maida

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
UFFICIO RAGIONERIA

ALLEGATO "A"

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Città Metropolitana di Palermo)
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....
Articolo 1 – Disposizioni comuni .....
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....
Articolo 5 – Autorizzazioni .....
Articolo 6 - Anticipata rimozione .....
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....
Articolo 10 – Presupposto del canone .....
Articolo 11 - Soggetto passivo .....
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio .....
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....
Articolo 15 – Dichiarazione .....
Articolo 16 - Pagamento del canone .....
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione .....
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni .....
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere .....
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari .....
Articolo 21 – Riduzioni .....
Articolo 22 - Esenzioni .....
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni .....
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette .....
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni .....
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni .....
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo .....
Articolo 29 - Riduzione del canone .....
Articolo 30 - Esenzione dal canone .....
Articolo 31 - Pagamento del canone .....
Articolo 32 - Norme di rinvio .....
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....
Articolo 33 – Disposizioni generali .....
Articolo 34 - Funzionario Responsabile .....
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni .....
Articolo 36 - Occupazioni abusive .....
Articolo 37 - Domanda di occupazione .....
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o

autorizzazione .....
Articolo 39 - Obblighi del concessionario .....
Articolo 40 - Durata dell'occupazione .....
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione .....
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....
Articolo 46 - Classificazione delle strade .....
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone .....
Articolo 49 - Passi carrabili .....
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione .....
Articolo 51 - Soggetto passivo .....
Articolo 52 - Agevolazioni .....
Articolo 53 - Esenzioni .....
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva .....
Articolo 57 - Rimborsi .....
Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni .....
Articolo 59 - Attività di recupero .....
CAPO V – CANONE MERCATALE .....
Articolo 60 – Disposizioni generali .....
Articolo 61 - Funzionario Responsabile.....
Articol 62 -Domanda di Occupazione.....
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....
Articolo 64 - Classificazione delle strade.....
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 66 Operazioni abusive .....
Articolo 67 - Soggetto passivo .....
Articolo 68 – Versamento del canone .....
Articolo 69 – Accertamento e riscossione coattiva .....
Articolo 70 - Rimborsi .....
Articolo 71 – Indennità- Maggiorazioni-Sanzioni.....
Articolo 72- Attività di recupero.....
Articolo 73- Disposizioni finali.....

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021,fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento recupero o rimborso.
4. Non si applica il Piano Generale degli impianti pubblicitari in quanto la sua adozione è obbligatoria solo per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti, per quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lett. c), L 160/2019,fermo restando che con atto Consiliare n.58 del 27.06.1994 è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
f) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la tariffa minima è corrispondente alla durata di 30 giorni.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o ad altro ufficio, in funzione dell'Organizzazione dell'Ente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2.La tipologia,la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale,sono disciplinate dal regolamento che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica alla tutela ambientale e paesaggistica,alla valutazione della viabilità e del traffico.
Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le tipologie di impianti pubblicitari di cui alla deliberazione Consiliare n.58 del 27/06/1194 e della deliberazione Consiliare n.80 del 21/12/1998.

Articolo 5– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si rimanda alla deliberazione Consiliare n.58 del 27/06/1994 e della deliberazione consiliare n.80 del 21/12/1998.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonchè l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono.
Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento,di cui all'articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale, o se nominato dall'agente accertatore di cui all'articolo 1,comma 179, legge 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse,può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno

di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13– Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quella su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente o in prossimità di un esercizio, di un'industria,commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi

insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella tabella tariffe deliberata dal Consiglio;in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,i coefficienti si intendono prorogati di ano in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla tabella tariffe deliberata dalla C.C. in relazione ai seguenti criteri:
a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato secondo i coefficienti moltiplicatori riportati nella tabella tariffe deliberata dalla C.C.

Articolo 15– Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
a) locandine;
b) pubblicità su autoveicoli;
c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992);
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni o altro ufficio comunale, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dall'art.2 bis del DL n.193 del 2016 e s.m.i.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al gestore l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al comune a titolo di Canone Patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, oltre gli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3.Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un

minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6.Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e comunque si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

7.Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.82 del 21/12/1998 disciplina di dichiarazione ,riscossione, accertamenti e sanzioni " in materia di tributi Comunali e dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1.La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2.Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli il canone è dovuto se il messaggio pubblicitario supera la superficie di mq 0,30.
3. La pubblicità di cui al comma 2 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, o altri mezzi di locomozione compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da droni, aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella tabella tariffe deliberata dal Consiglio Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista dalla tabella tariffe deliberata dal Consiglio Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione, e deliberata nella tariffa del Consiglio Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella tabella tariffe deliberata dal Consiglio Comunale.

Articolo 21– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
a) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
c) la pubblicità effettuata da comitati,associazioni,fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 0,30 metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro ;
h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni qualora non espressamente stabilite, non superino lo 0,30 mezzo metro quadrato di superficie.
i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni approvato con deliberazione Consiliare n.58 del 27.06.1994, e dalla delibera Consiliare n.80 del 21.12.1998.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 17% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e privata corrispondente al 83% della superficie disponibile, come da art.14, comma 2 del regolamento sopra citato, ed in conformità alla normativa vigente, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Belmonte Mezzagno costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può deliberare quale atto di indirizzo politico, di concedere a privati mediante lo svolgimento specifico di gara, la gestione sul territorio comunale degli impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, secondo l'ordine di protocollo.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di

mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la richiesta senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il Gestore sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi lavorativi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna richiesta. É tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna richiesta, la cui misura è stabilita in €. 30,00.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella standard annuale e giornaliera individuata dalla normativa vigente o prevista dalla relativa tabella deliberata dal Consiglio Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale ovvero che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 0,30 metro quadro.

Articolo 30- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Belmonte Mezzagno e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza e delle autorità militari relativi alle iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi.
c) i manifesti dello Stato, degli enti pubblici territoriali in materia di tributi;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 2 bis del DL n.193 del 2016 e s.m.i.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.
Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio competente.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, da presentarsi tramite il portale telematico SUAP o SUE del comune di Belmonte Mezzagno, deve contenere: a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
b) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
c) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
d) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni;
e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
f) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a),la denominazione o ragione sociale,le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita iva.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio SUAP o SUE il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39,comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari 4;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4 La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria (centro abitato) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria(fuori dal centro abitato) è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^ categoria.
3. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari,
con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto.
Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni temporanee che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente ed unitariamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità,quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica,gas,acqua,calore,servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al comune non può essere inferiore ad € 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo,misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9.
L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili.
In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dal vecchio dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1.Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art.25 del D.lgs 259 del 2003 e può avere per oggetto:
a) l'istallazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato, occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazione oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente.

b) l'istallazione dell'infrastruttura con posizionamento di più' apparati,con modalità co-siting e/o sharing (occupazione multipla) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La durata di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
a) durata minima 6 anni.
b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'Area all'amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
-per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett.a),alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento .
-per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett.b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50% per ciascun apparato istallato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing.
-per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'istallazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

Articolo 52- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un terzo;
b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 66%;
c) per le occupazioni realizzate nell'ambito dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
d) per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%, solo per la parte eccedente il 15° giorno.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato,da enti pubblici di cui all'articolo

73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
g) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente con altri enti vasche biologiche;
l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
q) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato di servitù di pubblico passaggio;
r) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione,l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le modalità previste dall'art.2 bis del D.L n.193 del 2016 e s.m.i.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate quadrimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno,30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi

calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019,e secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.82 del 21/12/1998 disciplina di dichiarazione,riscossione, accertamenti e sanzioni " in materia di tributi Comunali e dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 58- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Nel caso di omesso versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,
si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi legali;
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita,comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 %.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere previa intimazione al contravventore, alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
6. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità

stabilite nel regolamento comunale per la disciplina di dichiarazione di riscossione accertamenti e sanzioni in materia di tributi comunali delibera di C.C. n.82 del 21.12.1998.

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il mercato settimanale è disciplinato con apposito regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22/03/1988 a cui si rinvia ed alle disposizioni vigenti. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono le aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati.

Articolo 61- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborsi del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o del Servizio SUAP, in funzione dell'organizzazione dell'ente.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.72 del 22/03/1988.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

a. classificazione delle strade;
   b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
   c. durata dell'occupazione;
   d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64- Classificazione delle Strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo,le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 46 del presente regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee e su aree mercatali sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento[1] sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68- Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

---

[1] Il comma 643 della legge n. 160 del 2019, prevede una riduzione dal 30 al 40 per cento.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la
frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante
versamento secondo quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 225.
5. Per le occupazioni del precedente articolo 60, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 69- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.82 del 21/12/1998 disciplina di dichiarazione,riscossione, accertamenti e sanzioni in materia di tributi Comunali e dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 71- Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni

1. Nel caso di omesso versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita,comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett.g), della legge n. 160 del 2019.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere previa intimazione al contravventore alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità

stabilite nel regolamento comunale per la disciplina di dichiarazione,riscossione,accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali , di cui alla delibera Consiliare n.82 del 21.12.1998.

Articolo 72 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

Articolo 73 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. E'disapplicata ogni altra norma regolarmente ,emanata dal Comune,contraria incompatibile con quelle del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato 1
1. elenco strade nelle varie categorie – esposizione pubblicitaria –
2. elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo –

- Vie all'interno della delimitazione del centro abitato di cui alla delibera di G.M. n.32 del 21 febbraio 1976 avente ad oggetto Delimitazione del centro urbano Legge 6.8.1967 n.765.
- Inventario strade comunali adempimento art.60 L.R.23/93.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria.

- Vie all'esterno della delimitazione del centro abitato di cui alla delibera di G.M. n.32 del 21 febbraio 1976 , censimento strade esterne al centro abitato.

ALLEGATO 1

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche agli effetti della tassazione del CANONE UNICO

CENTRO ABITATO - PRIMA CATEGORIA
Case Popolari Santa Caterina
Chiasso Giardino
Contrada Santa Caterina
Corso Martiri Di Via Fani
Corso Moro Aldo
Largo Costa Andrea
Largo Don Cesare
Largo Rizzotto Placido
Piazza Anime Sante
Piazza Chinnici Giorgio
Piazza Di Vittorio
Piazza Garibaldi
Piazza Liberta'
Piazza Madre Teresa
Piazza Martiri D'ungheria
Piazza Pascoli Giovanni
Piazza Serpotta Giacomo
Piazza Ventimiglia Principe Di Belmonte
Torrente Santa Caterina
Via Aguglia
Via Ai Caduti
Via Alberto Sordi
Via Aldisio
Via Allotta Pietro
Via Amendola
Via Amore
Via Anime Sante
Via Arc.Ingrassia
Via Asciutto
Via Bachelet

FUORI CENTRO ABITATO - SECONDA CATEGORIA
Contrada Janzelmo
Discesa Dei Mille
Via Abruzzo
Via Agrigento
Via Alfieri
Via Arezzo
Via Basilicata
Via Bologna
Via Cagliari
Via Calabria
Via Calcara
Via Caltanissetta
Via Campania
Via Catania
Via Chiusa D'elia
Via Ciancimino F.Sco
Via Ciancimino G.Ppe
Via Coda Di Volpe
Via Cozzo Pomara
Via Emilia Romagna
Via Enna
Via Finocchiara
Via Firenze
Via Friuli
Via Genova
Via Gibilrossa
Via Gorgo Secco
Via Grosseto
Via Lazio
Via Liguria

Via Barbato Nicolo'
Via Basile Emanuele
Via Bellini
Via Benigno Giuseppe
Via Bonsignore Giovanni
Via Bonta'
Via Borsellino Paolo
Via Botticelli
Via Bottino Salvatore
Via Brodolini
Via Brunelleschi
Via Caffe'
Via Capizzi
Via Capuana Luigi
Via Carducci
Via Carnevale
Via Caruso Enrico
Via Casalini
Via Cavour
Via Chinnici Giovan Battista
Via Colajanni
Via Comune
Via Costa Andrea
Via Costa Gaetano
Via D'acquisto
Via D'alcamo Cielo
Via D'azeglio
Via Da Messina Antonello
Via Dalla Chiesa C.A.
Via Dante Alighieri
Via De Curtis Antonio Detto Toto'
Via De Filippo Eduardo
Via De Gasperi

Via Livorno
Via Lucca
Via Madonna Dei Poveri
Via Marche
Via Martino Gaetano
Via Massa Carrara
Via Mattarella
Via Messina
Via Milano
Via Montagnoli
Via Napoli
Via P.Lla Della Paglia
Via P.Lla Di Palermo
Via Perugia
Via Piano Casa
Via Piemonte
Via Pisa
Via Puglia
Via Ragusa
Via Sardegna
Via Siena
Via Siracusa
Via Sp/Trentotto
Via Sr/Dodici
Via Strada Regionale 12
Via Terni
Via Torino
Via Toscana
Via Trapani
Via Umbria
Via Ungaretti
Via Valle D'aosta
Via Valle Della Tavola

Via De Sica Vittorio
Via Delle Rose
Via Di Salvo Rosario
Via Don Cesare
Via Don D'agostino
Via Don Mazzolari
Via Don Minzoni
Via Don Puglisi
Via Don Sturzo
Via Donizetti
Via Falcone Giovanni
Via Fanin
Via Fermi
Via Ferrara
Via Fiume
Via Fortuna
Via Foscolo
Via Fratelli Cervi
Via Giotto
Via Girasole
Via Giuliano Boris
Via Gramsci
Via Grassi Libero
Via Guttuso
Via John Kennedy
Via Kulascioff Anna
Via La Malfa Ugo
Via La Pira Giorgio
Via La Rocca
Via La Torre Pio
Via Labriola Antonio
Via Lenin
Via Leonardo Da Vinci

Via Valle Fico
Via Valle Funda
Via Valle Piraino
Via Vallone Ponte
Via Veneto
Via Zottone
Via Casuzze
Via Del Bosco
Via Della Casa Comunale
Via Mandricelli

Via Leopardi
Via Livatino
Via Lo Greco Francesco
Via Lorello
Via Magazzino Principe
Via Magnani Anna
Via Mammana
Via Mancuso Lenin
Via Manin
Via Manzoni
Via Marconi
Via Margherita
Via Maritano
Via Martiri D'ungheria
Via Marx Karl
Via Mastroccolo
Via Mastrocola
Via Matteotti
Via Mazzini
Via Meda
Via Meli
Via Menotti
Via Michelangelo
Via Miraglia
Via Monte
Via Morandi Rodolfo
Via Moravia
Via Morvillo Francesca
Via Narzisi
Via Nenni Pietro
Via Nenni Vittoria
Via Neviera
Via Novelli

Via Nuzzo
Via Ospizio
Via P.Lla Delle Ginestre
Via Paganini
Via Palach
Via Palumbo
Via Papa Giovanni Xxiii
Via Parisi
Via Pasolini
Via Pastore Giulio
Via Pergola
Via Perriera
Via Petrarca
Via Piazzetta
Via Piccirillone
Via Pirandello
Via Pitti
Via Pizzo Giovan Battista
Via Pizzo Mons.Francesco
Via Pozzo
Via Pratolini
Via Primo Maggio
Via Principe Umberto
Via Quasimodo
Via Raffaello Sanzio
Via Reggente
Via Regione Siciliana
Via Rizzotto
Via Roma
Via Rossini
Via Sacco E Vanzetti
Via Salomone Marino
Via Salvemini Gaetano

Via San Cipirello
Via San Giuseppe
Via Santa Caterina
Via Sciascia
Via Scopelliti
Via Scuole
Via Spera
Via Stagnone
Via Stazzone
Via Taormina
Via Terranova Cesare
Via Tiziano Vecellio
Via Togliatti
Via Torciara
Via Trento
Via Treves
Via Trieste
Via Tripoli
Via Turati
Via Vaglica
Via Venezia
Via Verdi
Via Verga
Via Via Sanzio
Via Vittorini Elio
Via Vivaldi
Via Volta
Via Xxv Aprile
Via Zagato
Via Zia Betta
Via Zoli Adone
Viale Santa Maria
Vicolo Matteotti Giacomo

Vicolo San Giuseppe

Comune di Belmonte Mezzagno

Città Metropolitana di Palermo

Collegio dei Revisori dei Conti

Al Signor Sindaco

Al Signor Commissario Straordinario

Al Signor Segretario Generale

Alla Sig.ra Dirigente del Servizio II

del Comune di BELMONTE MEZZAGNO

PALAZZO COMUNALE

Trasmessa all'indirizzo: protocollo.belmontemezzagno@pec.it

Lett. n. 4/2021/ REV

Oggetto: Trasmissione verbale n. 05 del 22.04.2021 su proposta di deliberazione su approvazione Regolamento Canone Unico e Tariffe così come modificato.

In allegato alla presente si trasmette quanto in oggetto.
Distinti saluti.

22.04.2021

per Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente

Dr Giovanni Trovato

Comune di Belmonte Mezzagno

Città Metropolitana di Palermo

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 05

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Aprile, alle ore 16,30, si sono riuniti in collegamento telematico:

dr Giovanni Trovato (Presidente)

dr Rodolfo Fiumara (Componente)

dr Carmelo Finocchiaro (Componente),

nominati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 27.10.2020, riconfermati con successiva deliberazione n.25 del 25.11.2020 ed il dr Giovanni Trovato (Presidente) nominato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 02.03.2021 (immediatamente esecutiva), iscritti al Registro dei Revisori Legali ed ai rispettivi Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- **Visti** i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri;
- **Visto** il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- **Visti** I Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

inizia e completa l'esame della seguente proposta di deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale:

- avente ad oggetto: "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale". Approvazione ";*

ritrasmessa in data 22.04.2021, tramite pec di pari data, con nota prot. N. 6844 del 22.04.2021, proposta dal Dirigente del Servizio III, Geom. Giuseppe Di Liberto, a seguito di alcune modifiche su alcuni articoli apportate all'allegato Regolamento come da relativa comunicazione trasmessa unitamente alla predetta nota.

VISTI

- l'art. 1 – commi da 816 a 836 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi

che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- ❖ - l'art. 52, comma 1, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: "*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti* ";
- ❖ - in particolare l'art. 1, comma 821, della L. 160/2019, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale disciplina le casistiche per l'applicazione del canone ivi indicate;
- ❖ Visto l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il *termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 199B, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale aII'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ì regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento,'*

ESAMINATA l'anzidetta proposta di deliberazione, con l'allegato schema di regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e le relative motivazioni avente come oggetto l'approvazione del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di*

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale composto da n. 73 articoli;

Dato atto che il regolamento disciplina :

- i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree edegli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche ìn strutture attrezzate;
- il servizio delle pubbliche affissioni;

ESPERITA l'istruttoria e l'analisi del regolamento proposto dal Responsabile del Servizio III;

VISTA la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle disposizioni vigenti;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'Art. 12 dellla L.R. n. 30/2000, e precisamente:

- Visto il parere favorevole del 22.04.2021, espresso dal Responsabile del Sevizio III, Geom. Giuseppe Di Liberto, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Visto il parere favorevole del 22.04.2021 espresso dal Responsabile del Servizio II, Dott.ssa Patrizia Maida, per quanto concerne la regolarità contabile;

- Visto il D.Lgs 267/2000;

- Visto il D.Lgs n. 118/2011;

- Visto lo Statuto Comunale vigente;

- Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

TUTTO CIO' PREMESSO, PRESO ATTO ED EVIDENZIATO

si esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto :

- *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale". Approvazione ";*

Il presente verbale chiuso alle ore 17,25 viene sottoscritto dagli intervenuti del Collegio e trasmesso al Signor Sindaco, al Signor Commissario Straordinario, al Signor Segretario Generale ed alla Responsabile del Servizio II Dott.ssa Patrizia Maida e del Servizio III.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
(firmato digitalmente)
Dr Giovanni Trovato
Dr Carmelo Finocchiaro
Dr Rodolfo Fiumara

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Dott. Benedetto Mangiapane

Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Raitano

Albo 238

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale
Visto il relativo referto di pubblicazione e su conforme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio Informatico.

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione ,ai sensi dell'art.11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on.line sul sito ufficiale www.comune.belmonte.gov.it dal 28-04-2021 al 13-05-2021 e che contro di essa NON è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo

Dalla Residenza Municipale Lì 28/04/2021

Il Segretario Generale
Dott. Benedetto Mangiapane

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2021 ,ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto

- ☐ Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- ☒ Comma 2 (immediatamente esecutiva)

Dalla Residenza Municipale, lì 27/04/2021

Il Segretario Generale
Dott. Benedetto Mangiapane

Comune di Belmonte Mezzagno

UFFICIO ALBO E NOTIFICHE

Albo n.238/2021

DELIBERAZIONE N.2 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente referto attesta che l'atto di cui sopra

Avente oggetto" REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PARIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO , DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE

È stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal 28/04/2021 AL 13/05/2021

Il Messo comunale
Felicia Barrale

Belmonte Mezzagno

22/06/2021